



N. 21.

Legge che stabilisce una indennità caroviveri a favore degli impiegati, salariati, incaricati e supplenti. (1)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Valendo Ci delle facoltà Concesse Ci dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata delli 14 Aprile 1945;

Decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1. aprile 1945 è concessa agli impiegati, salariati, incaricati e supplenti, una indennità temporanea di caroviveri da liquidarsi sullo stipendio da ciascuno attualmente goduto, in esso comprese le indennità annesse allo stipendio di cui alla tabella allegata alla Legge 16 marzo 1943, n. 4, nonchè le precedenti indennità caroviveri, fatta eccezione per la indennità di trasporto, cavalcatura e per quella per materiale di medicazione corrisposta alle levatrici, per attrezzi corrisposta ai cantonieri, per perdita moneta e sostituzioni.

Tale indennità è del 100% per le prime mille lire di stipendio come sopra calcolato, del 30% sull'eccedenza da L. 1001 a L. 2000 e del 20% dalle L. 2001 alle L. 3000.

Nessun aumento sulle eccedenze qualunque sia lo stipendio.

L'indennità non è soggetta alla imposta complementare anche pei dipendenti da Società o da Enti Morali.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano a tutti i pensionati governativi, nonchè agli impiegati, salariati e pensionati della Congregazione di Carità, del Collegio Belluzzi, pei quali due ultimi istituti l'indennità verrà ridotta a metà se ai loro dipendenti viene somministrato il vitto.

Art. 3.

L'indennità ad personam concessa ai pensionati in base all'art. 3 della Legge 16 marzo 1943 non viene assorbita dall'aumento di indennità caroviveri di cui alla presente Legge.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 14 Aprile 1945 (1644 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Alvaro Casali - Vittorio Valentini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.